È chiedere troppo? L'abuso del diritto di accesso nel GDPR secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea

di Maria Giulia Corazza

Title: *Too Much to Ask? Abuse of the Right of Access under the GDPR in the Case Law of the Court of Justice of the European Union*

Keywords: GDPR; Right of access; Excessive requests; Abuse of rights

1. – Il diritto di accesso costituisce una precondizione necessaria nel sistema di tutela dei dati personali costruito dal Regolamento (UE) 2016/679 (oltre, GDPR). È attraverso l'accesso ai dati forniti che l'interessato può verificare la liceità del trattamento, controllare l'operato del titolare ed eventualmente attivare i rimedi predisposti dall'ordinamento. Proprio per la sua funzione, prodromica alla trasparenza e all'effettività della protezione dei dati, tale diritto è tradizionalmente considerato come uno dei più ampiamente garantiti all'interessato (G. Zanfir-Fortuna, *Article 15 Right of access by the data subject*, in C. Kuner, L. Bygrave, C. Docksey (Eds), *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary*, Oxford, 2020, 449, 449-468; Corte giust., C-487/21, *FF c. Österreichische Datenschutzbehörde*, sent. 4-5-2023, p.ti 31-34).

La controversia sfociata nella sentenza *Brillen Rottler* (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026) pone, tuttavia, una questione sistemica: è possibile che il diritto di accesso venga esercitato per finalità diverse da quelle per cui è stato riconosciuto dal legislatore? E, più nello specifico, si può configurare (ed in che termini e condizioni) un abuso del diritto nell'esercizio di tale istanza?

È a questi interrogativi che giunge la vicenda origine della causa C-526/24: una controversia insorta tra la società tedesca *Brillen Rottler GmbH & Co. KG*, impresa di ottica con sede ad Arnsberg, Germania, e TC, cittadino austriaco, in merito all'esercizio del diritto di accesso ai dati personali sancito dall'art. 15 GDPR.

Nel marzo 2023, TC si iscriveva alla *newsletter* commerciale della società, compilando il modulo disponibile sul sito internet dell'impresa, inserendo i propri dati personali ed esprimendo il consenso al relativo trattamento. Tredici giorni dopo l'iscrizione, egli presentava alla società una richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 12 e 15 GDPR, chiedendo conferma dell'esistenza di trattamento riguardante la sua persona e l'accesso ai dati e alle informazioni previste dalla disposizione. La società respingeva tempestivamente la richiesta, qualificandola come abusiva ai sensi dell'art. 12, par. 5, GDPR. Secondo la ricostruzione della resistente, da numerosi articoli di stampa, contenuti *online* e *newsletter* professionali emergeva un preciso schema nella condotta, oramai serialmente nota, del TC: iscrizione a *newsletter* o servizi *online*, successiva richiesta di accesso ai dati personali forniti e, infine, proposizione di domande risarcitorie fondate sulla presunta violazione degli obblighi imposti dal

DPCE online
ISSN: 2037-6677

GDPR. Ne deduceva la società che la richiesta di accesso fosse stata formulata non per conseguire le finalità proprie del diritto riconosciuto dall'art. 15 GDPR, bensì allo scopo di creare, artificiosamente, i presupposti per future azioni di risarcimento.

TC contestava tale ricostruzione, sostenendo come il suo diritto di accesso fosse prerogativa riconosciutagli, in quanto interessato, in modo pieno ed incondizionato, accusando la società di limitare illegittimamente l'esercizio di un diritto garantito dall'Unione. Non ritirava quindi la propria istanza, e avanzava altresì una domanda di risarcimento per un importo di € 1.000,00, lamentando, ai sensi dell'art. 82 GDPR, il danno immateriale derivante dal rifiuto immotivato di accesso ai propri dati in violazione dell'art. 15 GDPR. La controversia giungeva così dinanzi all'*Amtsgericht* Arnsberg, ove emergevano diverse questioni interpretative ritenute meritevoli dell'intervento della Corte di Giustizia. In particolare, il giudice tedesco osservava come il principio di trasparenza permeante il GDPR inducesse a considerare strettamente eccezionale qualsiasi limitazione del diritto di accesso, specie alla prima richiesta formulata dall'interessato (sul principio di trasparenza, art. 5, par. 1, l. a) GDPR; C. de Terwangne, *Article 5 Principles relating to processing of personal data*, in C. Kuner, L. Bygrave, C. Docksey (Eds), *op. cit.*, 309-320; per una interpretazione critica dell'effettiva portata di questo principio nell'ambito del GDPR, v. P. de Hert, G. Lazcoz, *When GDPR-principles blind each other: Accountability, not transparency, at the heart of algorithmic governance*, in 8(1) *Eur. Data Prot. L. Rev.* 31 (2022); sulla funzionalità del diritto di accesso rispetto al principio di trasparenza, Corte giust., C-154/21, *RV c. Österreichische Post AG*, sent. 12-1-2023, p.ti 35-39). Nondimeno, il comportamento attribuito al TC poneva il problema della possibile strumentalità del diritto di accesso, in tal caso legittimando l'eccezione di abuso del diritto riservata al titolare del trattamento (Conclusioni dell'Avv. Gen. Maciej Szpunar del 18 settembre 2025, p.to 16).

A tali dubbi si aggiungevano ulteriori questioni concernenti la qualificazione della richiesta di accesso come attività di trattamento ai sensi dell'art. 4, p.to 2, GDPR, nonché la nozione di danno immateriale derivante dalla lesione del diritto di accesso in quanto presupposto del diritto al risarcimento previsto dall'art. 82 GDPR (Conclusioni dell'Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 17). In tale contesto, il giudice del rinvio sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia otto questioni pregiudiziali. Un primo gruppo di questioni riguardava l'interpretazione dell'art. 12, par. 5, seconda frase, GDPR e, segnatamente, la possibilità di qualificare come eccessiva o abusiva anche una prima richiesta di accesso; la rilevanza dell'intento dell'interessato di predisporre future azioni risarcitorie; nonché l'utilizzabilità, a fondamento del rifiuto all'accesso, di informazioni pubblicamente disponibili attestanti la reiterazione di analoghe iniziative nei confronti di altri titolari del trattamento (questioni nn. 1-3). La quarta questione atteneva alla nozione di "trattamento" di dati personali, chiedendo se la presentazione di una richiesta di accesso e la relativa risposta del titolare potessero essere considerate operazioni di trattamento ai sensi dell'art. 4, p.to 2, GDPR.

Infine, l'ultimo gruppo di questioni concerneva il regime del risarcimento del danno *ex* art. 82 GDPR: se tale disposizione richiedesse necessariamente l'esistenza di un trattamento di dati personali; se la mera violazione del diritto di accesso *ex* art. 15 GDPR potesse fondare una pretesa risarcitoria; se l'abuso del diritto potesse essere ravvisato nel comportamento di chi provoca deliberatamente il trattamento allo scopo di ottenere un risarcimento; e, da ultimo, se la perdita di controllo o l'incertezza circa il trattamento dei propri dati costituissero di per sé un danno immateriale risarcibile (questioni nn. 5-8).

Tali questioni, già nell'impostazione proposta dall'Avvocato Generale (Conclusioni dell'Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 25), successivamente accolta dalla Corte (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 21), sono state ricondotte nell'orbita di due nodi giuridici principali. Il primo,

destinato ad assumere un rilievo centrale nell'economia della decisione, concerne i limiti all'esercizio del diritto di accesso e la configurabilità di un abuso del diritto ai sensi del GDPR (art. 12, par. 5, seconda frase), con particolare riferimento alla possibilità, per il titolare del trattamento, di opporre la relativa eccezione anche in presenza di una prima richiesta di accesso (questioni nn. 1, 2, 3, 7). Il secondo riguarda invece i presupposti del diritto al risarcimento e la nozione di danno rilevante ai sensi del combinato disposto dagli artt. 15 e 82 GDPR (questioni nn. 5, 6, 8).

Sebbene il giudice del rinvio avesse sottoposto alla Corte, a completamento di quest'ultimo profilo, il quesito concernente la qualificazione della richiesta di accesso e della relativa risposta come operazioni di trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 2 GDPR (questione n. 4), il fulcro della decisione si è concentrato, come si vedrà, sul primo dei due temi sopra richiamati. La sentenza offre infatti alla Corte l'occasione di precisare, per la prima volta in modo espresso, se e a quali condizioni il diritto di accesso possa incontrare un limite nell'eccezione generale di abuso del diritto, delineando il rapporto tra le finalità perseguite dall'art. 15 GDPR («Diritto di accesso dell'interessato») e il divieto di esercizio strumentale delle prerogative riconosciute all'interessato, derivando la propria interpretazione da una minuziosa ricostruzione del quadro normativo applicabile e dei principi generali che lo ispirano. Su tali premesse, la nota ricostruisce anzitutto il quadro normativo e le questioni interpretative poste dal rinvio pregiudiziale, per poi concentrarsi sull'elaborazione, da parte della Corte, della nozione di abuso nell'esercizio del diritto di accesso e, infine, verificare la portata sistematica della decisione alla luce delle principali esperienze giurisprudenziali nazionali.

2. – Fin dai considerando iniziali, il GDPR individua quale proprio obiettivo la realizzazione di un livello elevato e uniforme di protezione dei dati personali nell'Unione europea (Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar 2025, p.to 4). I considerando 10 e 11 sottolineano, in particolare, come tale obiettivo debba essere perseguito mediante il rafforzamento dei diritti degli interessati e la previsione di obblighi puntuali a carico dei soggetti che effettuano il trattamento. Al tempo stesso, il considerando 4 ricorda che il diritto alla protezione dei dati personali non costituisce una prerogativa assoluta, ma deve essere interpretato alla luce della sua funzione sociale e contemperato con gli altri diritti e interessi protetti dall'ordinamento dell'Unione (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 3). In questo contesto assume una posizione centrale il principio di trasparenza, richiamato dal considerando 60 (Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 4), secondo cui l'interessato deve essere posto nelle condizioni di conoscere l'esistenza del trattamento e le finalità perseguite dal titolare. Il principale strumento attraverso cui tale obiettivo viene realizzato è, indubbiamente, il diritto di accesso previsto dall'art. 15 GDPR. Come conferma il considerando 63, l'accesso consente all'interessato di essere consapevole del trattamento dei propri dati personali e di verificarne la liceità, costituendo così il presupposto per l'esercizio effettivo degli ulteriori diritti riconosciuti dal regolamento (Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 4; Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 3). L'esercizio del diritto di accesso è disciplinato dall'art. 12 GDPR, disposizione che regola più in generale le modalità attraverso cui il titolare deve garantire l'effettività dei diritti dell'interessato (Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 6; Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 5). Il paragrafo 2 impone al titolare di agevolarne l'esercizio, mentre il paragrafo 5 sancisce il principio di gratuità delle informazioni, delle comunicazioni e delle attività svolte in risposta alle richieste formulate ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. La stessa disposizione contempla tuttavia una deroga significativa: qualora le richieste siano «manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo» il titolare può addebitare un contributo spese oppure rifiutare di

DPCE online
ISSN: 2037-6677

darvi seguito, ove dimostri il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. Accanto alla disciplina sostanziale dei diritti dell'interessato, il regolamento appronta un articolato sistema di tutela giurisdizionale. Il considerando 141 e l'art. 79 GDPR riconoscono infatti a ogni interessato il diritto a un ricorso effettivo, qualora ritenga che i diritti garantiti dal regolamento siano stati violati. La protezione accordata dal GDPR non si esaurisce dunque nella previsione di specifiche prerogative sostanziali, ma si completa attraverso strumenti idonei ad assicurarne la concreta attuazione anche a livello procedurale (Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.ti 4 e 9; Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.ti 3 e 10). In tale sistema si inserisce l'art. 82 GDPR, dedicato al diritto al risarcimento del danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento e alla responsabilità del titolare del trattamento. (Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 11; Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 11; Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to. 3). Nel coordinamento tra le disposizioni richiamate si collocano i due principali poli problematici della controversia: il legittimo esercizio dell'eccezione prevista *ex* art. 12, par. 5, seconda frase, GDPR, e l'integrazione di un danno risarcibile *ex* art. 82 GDPR in caso di violazione dell'art. 15 GDPR. Tuttavia, come efficacemente osservato dall'Avvocato generale nelle sue Conclusioni (Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 56), le due questioni non si collocano sul medesimo piano logico-giuridico. La prima, concernente la possibilità per il titolare del trattamento di eccepire una richiesta manifestamente infondata o eccessiva, assume infatti carattere preliminare rispetto alla seconda, relativa alle condizioni per il riconoscimento di un danno risarcibile in conseguenza della violazione del diritto di accesso. L'eventuale legittimità del rifiuto opposto dal titolare del trattamento escluderebbe, infatti, la stessa configurabilità della violazione del diritto invocata dall'interessato quale presupposto della pretesa risarcitoria. In tale prospettiva, la questione del danno e del relativo risarcimento viene a dipendere logicamente dalla previa soluzione del problema concernente l'esercizio dell'eccezione di cui all'art. 12, par. 5, seconda frase, GDPR. Non sorprende, pertanto, che la Corte concentri la parte più significativa del proprio ragionamento sulle questioni relative all'abuso del diritto e ai limiti dell'esercizio del diritto di accesso, affrontando i profili risarcitori in una posizione sostanzialmente subordinata e successiva di cui, per completezza, si darà brevemente conto. La Corte chiarisce, anzitutto, che l'art. 82 GDPR trova applicazione anche quando l'interessato subisca un diniego illegittimo del proprio diritto di accesso, pur in assenza di un trattamento illecito in senso stretto, poiché il diritto al risarcimento tutela ogni violazione dei diritti riconosciuti dal regolamento, e non soltanto quelle derivanti direttamente da un'attività di trattamento (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.ti 47-55). Quanto al danno immateriale, esso non può essere presunto per il solo fatto della violazione del GDPR: la perdita del controllo sui dati personali o l'incertezza circa il loro trattamento possono certamente integrare un pregiudizio risarcibile, ma soltanto ove l'interessato dimostri di aver effettivamente subito tale danno e sussista un nesso causale con la violazione del regolamento, nesso che può risultare interrotto quando sia lo stesso comportamento dell'interessato ad aver artificialmente determinato la situazione lamentata (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.ti 58-67).

La reale novità della pronuncia risiede, tuttavia, nella definizione dei presupposti dell'abuso del diritto. La sentenza sviluppa il proprio nucleo argomentativo attorno all'interpretazione dell'art. 12, par. 5, seconda frase, GDPR, attraverso un percorso fondato sui tradizionali canoni interpretativi letterale, contestuale e teleologico e culminante nel richiamo al principio generale del divieto di abuso del diritto (R. de la Feria, S. Vogenauer (Eds) *Prohibition of Abuse of Law. A New General Principle of EU Law?* Londra, 2011). È pertanto su tale profilo che si concentreranno le considerazioni che seguono.

3. – Nel definire i requisiti di legittimità dell'eccezione di abuso del diritto da parte del titolare del trattamento, pronunciandosi sulle questioni dalla prima alla terza e settima, la Corte è chiamata a chiarire nel dettaglio il funzionamento dell'art. 12, par. 5, seconda frase, GDPR. In particolare, con riguardo alla possibilità di qualificare come eccessiva una prima richiesta di accesso ai sensi dell'art. 15 GDPR; alla rilevanza delle finalità effettivamente perseguite dall'interessato; all'utilizzabilità di elementi indiziari idonei a dimostrare l'esistenza di un intento abusivo; e alla possibilità di ravvisare una condotta abusiva in caso di trattamento concesso con deliberata finalità risarcitoria. La prima questione, affrontata sul piano dell'interpretazione letterale, è giustificata dalla presenza nella norma di un riferimento esplicito al «carattere ripetitivo» dell'istanza di cui si valuta il carattere eccessivo-abusivo. La Corte muove dal significato corrente dell'aggettivo «eccessivo», osservando come esso designi un comportamento che eccede la misura ordinaria o ragionevole ovvero che oltrepassa quanto può ritenersi auspicabile o consentito (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 25; in termini analoghi, Corte giust., C-416/23, *Österreichische Datenschutzbehörde c. FR*, 9-1-2025, p.to 43). In tale prospettiva, si chiarisce come il riferimento operato dalla disposizione al «carattere ripetitivo» delle richieste costituisca soltanto un indice esemplificativo dell'"eccessività", e non un requisito necessario per la sua configurazione (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 26; Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 28). La reiterazione delle istanze rappresenta dunque una circostanza che può rafforzare la valutazione di abuso, ma non ne integra un elemento costitutivo. Ne consegue che la qualificazione di una richiesta come «eccessiva» non presuppone necessariamente la presentazione di più domande da parte dello stesso interessato e che, pertanto, anche una prima e unica richiesta di accesso può in astratto rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 12, par. 5, GDPR (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.ti 26 e 27). Tale interpretazione trova conferma, da una diversa prospettiva, nella lettura contestuale della disposizione. L'art. 12 GDPR si colloca nel Capo III del regolamento, dedicato ai diritti dell'interessato, e disciplina le modalità attraverso cui il titolare del trattamento è tenuto a garantire la trasparenza delle comunicazioni e l'effettività dei diritti riconosciuti dal GDPR. In questo quadro, la facoltà di rifiutare una richiesta manifestamente infondata o eccessiva costituisce un'eccezione al principio generale secondo cui il titolare deve agevolare l'esercizio dei diritti dell'interessato; come tale, essa è da interpretarsi restrittivamente (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 29). La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza relativa all'art. 57, par. 4, GDPR — disposizione formulata in termini sostanzialmente analoghi e volta al perseguimento del medesimo obiettivo —, dalla quale emerge che la nozione di «richiesta eccessiva» rappresenta una manifestazione del principio generale del diritto dell'Unione secondo cui nessuno può avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme europee (Corte giust., C-416/23, *Österreichische Datenschutzbehörde c. FR*, 9-1-2025, p.ti 49 e 50, richiamata in Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.ti. 30-31; v. altresì Corte giust., C-236/23, *Matmut c. TN e a.*, 19-9-2024, p.to 52). Ne deriva che il numero delle richieste presentate non determina di per sé e non può fondare il diritto del titolare di avvalersi della facoltà di rifiuto prevista dall'art. 12, par. 5, GDPR: ciò che rileva è piuttosto la dimostrazione, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, dell'esistenza di un intento abusivo da parte dell'interessato (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 31; Corte giust., C-416/23, *Österreichische Datenschutzbehörde c. FR*, 9-1-2025, p.to 50).

La medesima conclusione emerge sul piano teleologico. La Corte ricorda che il GDPR mira ad assicurare un livello elevato e uniforme di protezione dei dati personali nell'Unione, rafforzando i diritti degli interessati e gli obblighi gravanti sui

DPCE online
ISSN: 2037-6677

titolari del trattamento (Considerando 10 e 11 GDPR; Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 32). Tuttavia, come espressamente previsto dal considerando 4, il diritto alla protezione dei dati personali non costituisce una prerogativa assoluta, ma deve essere contemperato con altri diritti e interessi fondamentali, nel rispetto del principio di proporzionalità (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 33). L'eccezione prevista dall'art. 12, par. 5, seconda frase, GDPR si inserisce precisamente in tale logica di bilanciamento: essa non è volta a comprimere il diritto di accesso, bensì a preservarne la funzione (c.d. «effetto utile»), impedendo che esso venga esercitato per finalità estranee a quelle perseguite dal regolamento. Il criterio decisivo ai fini dell'accertamento dell'abuso non è pertanto quantitativo, ma qualitativo: ciò che rileva è la finalità concreta perseguita attraverso l'esercizio del diritto, indipendentemente dal numero delle richieste formulate (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to. 34). Resta fermo che, trattandosi di una deroga alla "condizione di effettività" dei diritti dell'interessato, il ricorso all'eccezione deve rimanere circoscritto a ipotesi eccezionali e fondarsi su una rigorosa dimostrazione del carattere eccessivo-abusivo della richiesta (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 34).

Una volta escluso che tale caratteristica possa discendere automaticamente dalla molteplicità delle richieste, la Corte concentra la propria attenzione sulla definizione della fattispecie applicabile di abuso del diritto. A tal fine, richiama la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui l'accertamento dell'abuso richiede la compresenza di un elemento oggettivo e di un elemento soggettivo (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 36; Corte giust., C-38/21, C-47/21 e C-232/21, *VK c. BMW Bank GmbH e a.*, 21-12-2023, p.ti 285-286; Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 45). Sotto il profilo oggettivo, deve emergere una divergenza tra il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa e la finalità sostanziale perseguita. In altri termini, il soggetto si conforma esteriormente ai requisiti richiesti dal diritto dell'Unione, ma utilizza lo strumento giuridico per conseguire un risultato diverso da quello che la disciplina intende tutelare. Applicato al diritto di accesso, ciò significa che l'interessato esercita formalmente una prerogativa riconosciutagli dall'art. 15 GDPR, senza però perseguire lo scopo che il regolamento assegna a tale diritto, ossia acquisire consapevolezza del trattamento e verificarne la liceità. L'elemento soggettivo richiede invece la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa attraverso la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per conseguirlo (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 36). L'abuso si realizza quindi quando la procedura prevista dal diritto dell'Unione viene attivata non quale strumento di tutela dell'interesse protetto dalla norma, ma esclusivamente quale mezzo per conseguire un vantaggio ulteriore, che la disciplina non intende favorire. Da questa prospettiva, il rispetto formale dei presupposti dell'art. 15 GDPR non è sufficiente ad escludere l'abuso. Il fatto che TC avesse effettivamente fornito i propri dati personali al momento dell'iscrizione alla newsletter non impedisce infatti di verificare se la successiva richiesta di accesso fosse realmente finalizzata alla tutela dei diritti riconosciuti dal regolamento oppure alla costruzione artificiosa dei presupposti necessari per avanzare una pretesa risarcitoria (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.ti 39 e 40). La Corte individua quindi alcuni elementi suscettibili di assumere rilevanza nell'accertamento di tale intento: il fatto che l'interessato abbia fornito spontaneamente i propri dati personali; le finalità perseguite mediante tale comunicazione; il breve lasso di tempo trascorso tra la fornitura dei dati e la presentazione della richiesta di accesso; nonché, più in generale, il comportamento complessivamente tenuto dall'interessato (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 42). In questo contesto, si conferma anche il rilievo delle informazioni pubblicamente disponibili che

attestino la presentazione sistematica, da parte del medesimo soggetto, di richieste di accesso seguite da domande di risarcimento nei confronti di diversi titolari del trattamento. Tali elementi non sono tuttavia sufficienti, da soli, a dimostrare l'abuso, ma possono essere presi in considerazione dal giudice nazionale quale parte di un più ampio quadro indiziario-probatorio, da valutare unitariamente insieme alle ulteriori circostanze del caso concreto (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 43). Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte conclude che una prima richiesta di accesso ai dati personali può essere qualificata come «eccessiva» ai sensi dell'art. 12, par. 5, GDPR qualora il titolare del trattamento dimostri che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dall'art. 15 GDPR, essa non sia stata presentata per consentire all'interessato di essere consapevole del trattamento dei propri dati e verificarne la liceità, bensì con un intento abusivo consistente nella creazione artificiosa delle condizioni necessarie per ottenere un vantaggio derivante dal regolamento, quale una successiva pretesa risarcitoria. In tale valutazione possono essere considerate anche informazioni pubblicamente accessibili attestanti la presentazione reiterata, da parte dell'interessato, di richieste di accesso seguite da domande di risarcimento nei confronti di diversi titolari del trattamento, purché tali elementi siano apprezzati unitamente a tutte le circostanze pertinenti del caso di specie (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 45).

4. – L'applicazione del meccanismo dell'abuso di diritto qui operata dalla Corte di giustizia va oltre la specificità del caso concreto — l'iscrizione strumentale a una *newsletter*. Pur non inaugurando il dibattito sull'abuso del diritto di accesso (v. Corte giust., C-487/21, *FF c. Österreichische Datenschutzbehörde*, sent. 4-5-2023; Corte giust., C-416/23, *Österreichische Datenschutzbehörde c. FR*, 9-1-2025), ne rappresenta un primo inquadramento sistematico a livello unionale. Infatti, il ricorso abusivo al diritto di accesso di cui all'art. 15 GDPR si è manifestato, negli anni precedenti alla pronuncia, in diversi contesti nazionali europei e con casistiche assai eterogenee: contenziosi assicurativi, campagne seriali di reclami nei confronti delle autorità di controllo, controversie di diritto del lavoro. La sentenza in commento fornisce dunque un criterio interpretativo uniforme e autonomo, potenzialmente applicabile ai vari casi in cui lo strumento dell'accesso venga piegato a finalità estranee alla tutela della riservatezza, offrendo così risposta ai molteplici interrogativi che si erano accumulati sul tema nelle giurisprudenze nazionali, di cui si propone di seguito una selezionata (e necessariamente breve) ricognizione. Partendo dal panorama tedesco, luogo di origine della controversia che ha poi dato vita alla pronuncia in esame, la questione dell'esercizio del diritto di accesso per finalità strumentali era già stata oggetto di una significativa elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, generalmente ricondotta alla categoria del *Rechtsmissbrauch* (concetto tedesco di abuso del diritto, v. *Abuse of Law*, in *Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, max-eup2012.mpipriv.de/index.php/Abuse_of_Law). Una prima traiettoria interpretativa era stata tracciata dal *Bundesgerichtshof* (BGH, Corte di Giustizia Federale tedesca) con la sentenza BGH, *Urteil vom* 15. Juni 2021 - VI ZR 576/19, relativa alla richiesta, avanzata da un cliente nei confronti della propria compagnia assicurativa, di ottenere l'accesso e la copia di tutti i dati personali detenuti dall'impresa. In tale occasione, il BGH aveva accolto una lettura particolarmente ampia dell'art. 15 GDPR, affermando che il diritto di accesso comprendesse anche annotazioni interne e comunicazioni aziendali, purché contenenti dati personali riferibili all'interessato (BGH, *Urteil vom* 15. Juni 2021 - VI ZR 576/19, p.ti 22, 23 e 24). La compagnia aveva eccepito che gran parte della documentazione richiesta corrispondeva a materiale già noto all'assicurato, ma il giudice federale aveva escluso che tale circostanza potesse limitare il diritto di accesso, osservando che l'interessato non fosse tenuto a conservare la documentazione già ricevuta, e ordinando altresì la consegna delle note interne

DPCE online
ISSN: 2037-6677

contenenti dati personali. Proprio l'ampiezza di tale impostazione contribuì a porre con maggiore evidenza il problema dell'eventuale esercizio abusivo del diritto di accesso. Con successiva sentenza BGH, *Beschluss vom* 29.03.2022 - VI ZR 1352/20, p.to 47, il medesimo BGH disponeva infatti un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendo, in sostanza, se l'esercizio del diritto di accesso potesse essere limitato, qualora l'interessato perseguisse finalità estranee alla protezione dei dati personali. La controversia riguardava un paziente che aveva richiesto alla propria dentista una copia integrale della cartella clinica, non già per verificare la liceità del trattamento dei dati, bensì per valutare l'introduzione di un'azione civile di responsabilità medica. La professionista pretendeva il rimborso dei costi di riproduzione sulla base della normativa nazionale tedesca, mentre il paziente invocava il principio di gratuità sancito dall'art. 15 GDPR. La Corte di giustizia, nella successiva C-307/22, *FT c. DW*, sent. 26-10-2023, adottò una soluzione sostanzialmente favorevole all'interessato, valorizzando la particolare natura dei dati sanitari e affermando che il diritto di accesso non poteva essere negato per il solo fatto che esso fosse esercitato anche in vista di future iniziative giudiziarie. Parallelamente, la giurisprudenza territoriale tedesca aveva iniziato a sviluppare un filone maggiormente sensibile al tema dell'abuso del diritto. L'*Oberlandesgericht* (OLG, tribunale regionale superiore) di Hamm, con *Beschluss* 15.11.2021 - 20 U 269/21, affrontò il caso di un assicurato che, nell'ambito di un contenzioso volto a contestare alcuni aumenti del premio di una polizza sanitaria privata, aveva richiesto l'accesso a tutta la documentazione relativa alle basi di calcolo tariffarie, pur disponendo già di gran parte delle informazioni rilevanti. Il giudice ritenne che la richiesta fosse manifestamente eccedente rispetto alla finalità propria del diritto di accesso e potesse integrare un'ipotesi di *Rechtsmissbrauch* (*Beschluss* 15.11.2021 - 20 U 269/21, p.to 31), richiamando, oltre all'art. 12, par. 5, GDPR, anche i principi civilistici interni, fra cui doveri derivanti dal rapporto obbligatorio e buona fede, sanciti dagli artt. 241 e 242 BGB (*Beschluss* 15.11.2021 - 20 U 269/21, p.ti 21 e 22). Nella medesima direzione si collocò successivamente l'OLG Dresden, con *Beschluss* 29.03.2022 - 4 U 1905/21, anch'essa maturata nel contesto di una controversia assicurativa e orientata a valorizzare le finalità effettivamente perseguite dall'interessato nell'esercizio del diritto di accesso (*Beschluss* 29.03.2022 - 4 U 1905/21, p.ti 63 e 64). L'ordinanza di rinvio dell'*Amtsgericht* Arnsberg si collocava dunque all'interno di un dibattito già maturo nell'ordinamento tedesco, nel quale l'ampiezza riconosciuta al diritto di accesso aveva progressivamente fatto emergere l'esigenza di individuare un limite alle sue forme di esercizio strumentale. Alla Corte di giustizia veniva così affidato il compito di stabilire se tale limite potesse essere ricavato direttamente dal GDPR e secondo quali criteri.

In Austria, la prassi della *Datenschutzbehörde* (autorità di controllo austriaca) e i procedimenti dinanzi al *Verwaltungsgericht* Wien (tribunale amministrativo di Vienna) avevano posto in evidenza il fenomeno dei cosiddetti *Serienbetroffene*: soggetti che, in modo sistematico, presentavano richieste di accesso nei confronti di molteplici titolari del trattamento con l'obiettivo latente di individuare violazioni formali del GDPR, suscettibili di fondare pretese risarcitorie. È precisamente da questo contesto che trae origine la già citata Corte giust., C-416/23, *Österreichische Datenschutzbehörde c. FR*, sent. 9-01-2025, pronunciata su rinvio pregiudiziale del *Verwaltungsgerichtshof* (VwGH, Corte Suprema Amministrativa austriaca) e relativa a un interessato che aveva inoltrato all'autorità di controllo circa ottanta reclami analoghi in venti mesi nei confronti di diversi titolari del trattamento. Il raccordo tra tale precedente e la sentenza in commento è esplicito: *Brillen Rottler* richiama *Österreichische Datenschutzbehörde* quale espressione del principio generale del diritto dell'Unione secondo cui i soggetti dell'ordinamento non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme europee, traslando detto principio dal piano dei compiti delle autorità di controllo, disciplinato dall'art. 57 GDPR, a quello del diritto di

accesso individuale *ex* art. 15 GDPR, ed estendendolo ai rapporti tra interessato e titolare del trattamento. Nel sistema francese, il dibattito sull'uso strumentale del diritto di accesso si è sviluppato principalmente — e con peculiare intensità — nell'ambito delle controversie di diritto del lavoro, rivelando una tensione ancora irrisolta tra le istanze giurisdizionali e le indicazioni dell'autorità di controllo nazionale, coerenti con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Con l'*Arrêt* del 18 giugno 2025 (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 juin 2025, *668 FS-B*, 23-19.022), la *Chambre sociale* ha stabilito che i messaggi di posta elettronica emessi o ricevuti da un lavoratore tramite la propria casella professionale costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 4 GDPR, e che l'ex datore di lavoro è tenuto a comunicarli integralmente (metadati e contenuto) su richiesta del dipendente licenziato (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 juin 2025, *668 FS-B*, 23-19.022, p.ti da 14 a 19, in particolare p.to 16). La decisione, pronunciata in senso contrario all'avviso dell'*avocat général* (Avis de MMe Grivel, avocate generale, *Arrêt n° 668 du 18 juin 2025 (FS-B)* – Chambre sociale, in particolare p. 7, www.courdecassation.fr/en/getattacheddoc/6852514ea7fdae5a8046f32f/88a8f7ba766949317ec6e39528f0de30), ha suscitato immediate reazioni critiche: la *Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés* (CNIL, autorità di controllo francese) aveva già segnalato, in una scheda tecnica aggiornata nel gennaio 2025 (*Le droit d'accès des salariés à leurs données et aux courriels professionnels*, www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces-des-salaries-leurs-donnees-et-aux-courriels-professionnels), che tali richieste — spesso relative a volumi elevatissimi di messaggi e avanzate in contesti precontenziosi — si collocano ben al di là della finalità originaria del diritto di accesso, e aveva elaborato una metodologia di gestione proporzionata, approccio da cui la *Chambre sociale* si è discostata. Questa soluzione appare difficilmente conciliabile con la funzione del diritto di accesso quale delineata dalla Corte di giustizia già in *Österreichische Datenschutzbehörde*, vale a dire il controllo della liceità del trattamento e non l'acquisizione di materiale probatorio per future controversie. Proprio in questo senso la sentenza *Brillen Rottler*, chiarendo che l'art. 15 GDPR non può essere piegato a scopi estranei alla tutela della riservatezza e che il carattere abusivo di una richiesta di accesso, nelle sue dimensioni oggettiva e soggettiva, deve essere valutato caso per caso, offre un referente interpretativo di cui i giudici francesi (ed in generale europei) non potranno non tenere conto nei prossimi sviluppi di questo filone giurisprudenziale.

5. – In conclusione, l'approccio adottato dalla Corte appare condivisibile ed equilibrato. Essa preserva il carattere fondamentale del diritto di accesso, ribadendone la funzione strumentale rispetto all'effettività dell'intero sistema di tutela dei dati personali e confermando che l'eccezione prevista dall'art. 12, par. 5, seconda frase, GDPR deve essere interpretata restrittivamente e invocata solo in via eccezionale (v. proprio su questa pronuncia J. Mannekens, *Can the right of access be abused? Lessons from case law of he Court of Justice*, in *Media Laws*, 29-6-2026, www.medialaws.eu/can-the-right-of-access-be-abused-lessons-from-case-law-of-the-court-of-justice/). Al contempo, riconosce che il GDPR non può essere trasformato in un mezzo di esercizio strumentale dei diritti, estendendo la protezione accordata dall'ordinamento dell'Unione fino a ricomprendere condotte che, pur rispettando formalmente le condizioni previste dalla disciplina europea, perseguono finalità del tutto estranee alla tutela dei dati personali. Sotto questo profilo, la sentenza si segnala per avere ricondotto la nozione di «richiesta eccessiva» di cui all'art. 12, par. 5, GDPR entro la più ampia cornice del divieto di abuso del diritto, valorizzando un principio generale dell'ordinamento unionale quale criterio di bilanciamento tra effettività dei diritti riconosciuti all'interessato e tutela dell'integrità del sistema normativo. In questo solco si inseriscono anche le

DPCE online
ISSN: 2037-6677

indicazioni già offerte dall'Avvocato generale (Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 50), che la Corte sostanzialmente recepisce: il titolare può fondare il rifiuto sull'intento abusivo dell'interessato, ma non può limitarsi a invocare il mero esercizio passato del diritto al risarcimento da parte di quest'ultimo quale unico elemento dimostrativo (Conclusioni Avv. Gen. Maciej Szpunar, p.to 51; Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 43). La pronuncia offre così una risposta di sistema a problematiche già emerse in diversi ordinamenti nazionali, fornendo un parametro interpretativo unitario destinato a orientare le future applicazioni dell'art. 15 GDPR. Rimangono, tuttavia, alcuni profili di incertezza applicativa che la sentenza non risolve pienamente. Se la Corte chiarisce quando il diritto di accesso possa essere considerato abusivamente esercitato sul piano teorico, assai più complessa appare la sua trasposizione sul piano probatorio. Il criterio dell'intento abusivo, pur necessario per evitare che l'eccezione prevista dall'art. 12, par. 5, GDPR si trasformi in uno strumento di compressione generalizzata del diritto di accesso, risulta infatti intrinsecamente difficile da accertare *ex ante*. Il titolare del trattamento è chiamato a valutare la natura della richiesta al momento della sua ricezione, disponendo di informazioni spesso incomplete e in un contesto nel quale l'onere della prova — che la norma espressamente pone a suo carico — rischia di rivelarsi particolarmente gravoso. La necessità di corroborare le informazioni pubblicamente disponibili con «altri elementi pertinenti» (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 43) lascia inoltre ai giudici nazionali un margine di apprezzamento significativo, con il rischio che emergano soluzioni non pienamente uniformi tra gli Stati membri. Non è un caso che la Corte, pur definendo gli elementi oggettivi e soggettivi dell'abuso, abbia evitato di individuare indicatori probatori tipizzati, rimettendo al giudice del rinvio la verifica in concreto dell'esistenza dell'intento abusivo nel caso di specie (Corte giust., C-526/24, *Brillen Rottler GmbH & Co. KG c. TC*, sent. 19-3-2026, p.to 44). Proprio in questa scelta risiede, al tempo stesso, la forza e il limite della pronuncia: la Corte fornisce una cornice concettuale sufficientemente flessibile da adattarsi alla pluralità delle situazioni concrete, valorizzando una nozione di abuso del diritto (A. Gambaro, voce *Abuso del diritto. II) Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur.*, 1988; P.G. Monateri, *Abuso del diritto e simmetria della proprietà (un saggio di Comparative Law and Economics)*, in G. Furgiuele (cur), *L'abuso del diritto. Diritto Privato, III*, Padova, 1997, 89) che si inserisce nel più ampio principio generale dell'ordinamento dell'Unione, ma la cui concreta declinazione resta inevitabilmente calibrata sulla funzione e sulle finalità proprie del diritto di accesso disciplinato dal GDPR. Sarà dunque la prassi dei giudici nazionali — e, eventualmente, ulteriori rinvii pregiudiziali — a precisare le applicazioni di un meccanismo che la sentenza *Brillen Rottler* ha delineato nei suoi ingranaggi essenziali, ma che rimane, per sua natura, destinato a trovare la propria forma definitiva nel confronto con la varietà dei casi concreti.

Maria Giulia Corazza
Dip. di Giurisprudenza, Studî Politici e Internaz.
Università di Parma
mariagiulia.corazza@unipr.it